

**Nuovo Statuto**  
**esaminato e così modificato dall'assemblea nella seduta del 06.04.2013**  
**approvato dal C.d.A nella seduta del 06.04.2013**

**STATUTO DELLA FONDAZIONE SORRENTO**

**Articolo 1**

**Costituzione, denominazione, sede**

E' costituita la Fondazione denominata "Sorrento", con sede in Sorrento (Napoli), al Corso Italia, civico 53, - Villa Fiorentino.

Il Consiglio di Amministrazione potrà trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e potrà, sia in Italia che all'estero, istituire o sopprimere delegazioni ed uffici al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Essa risponde al principio ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto schema delle Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle Leggi collegate.

**Articolo 2**

**Oggetto**

La Fondazione persegue, in via prioritaria, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e civile della comunità locale e del contesto Penisola Sorrentina, le finalità dello svolgimento delle attività di sostegno alla promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico; delle attività culturali e dello spettacolo; delle tradizioni; dei rituali radicati sul territorio; delle attività e prodotti tipici locali; delle attività turistiche comunque presenti sul territorio ivi comprese quelle enogastronomiche; delle attività di formazione superiore e di ricerca scientifica; della organizzazione di mostre, eventi ed iniziative di tipo culturale; del sostegno alla domanda culturale della comunità locale e del contesto Penisola Sorrentina, anche per favorirne la coesione sociale; della agevolazione della produzione culturale innovativa; dello sviluppo del turismo culturale sostenibile e della definizione delle strategie operative necessarie per il raggiungimento di tali finalità, mediante la gestione dei beni ad essa assegnati o comunque da essa ricevuti, di strutture fisse stabilmente aperte al pubblico, degli istituti e dei servizi museali e culturali ad essa, a qualsiasi titolo, affidati. In breve, quindi, la promozione, in tutte le sue espressioni, dell'immagine di Sorrento e del territorio peninsulare nell'ambito regionale, nazionale ed internazionale.

**Articolo 3**

**Attività strumentali, accessorie e connesse**

La Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

La Fondazione svolge, a titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti azioni:

- a) gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio dei servizi previsti dalle sue attività, affidati o conferiti in diritto d'uso da parte dei fondatori;
- b) gestione scientifica, culturale e amministrativa degli istituti e dei servizi ad essa affidati;
- c) ideazione, progettazione e realizzazione di mostre o di altre manifestazioni culturali;
- d) organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, azioni didattiche e divulgative, indagini di mercato, analisi di gradimento dell'utenza;
- e) promozione e commercializzazione delle mostre e delle altre iniziative culturali nonché dei prodotti a queste collegate, fra cui anche l'attività di tipo editoriale in connessione con le manifestazioni organizzate;
- f) organizzazione e gestione di iniziative atte in vari modi a valorizzare il patrimonio storico, artistico, scientifico e tecnologico locale, comprese attività di tipo didattico e turistico;

- g) organizzazione e gestione di iniziative atte in vari modi a valorizzare la promozione delle tradizioni, delle attività e dei prodotti tipici locali e delle attività turistiche, comunque presenti sul territorio, ivi comprese quelle enogastronomiche;
- h) istituzione di premi e di borse di studio;
- i) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche e consulenze;
- j) gestione di servizi di assistenza ed ospitalità per i turisti presenti sul territorio;
- k) attivazione di ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati.

La Fondazione potrà altresì compiere operazioni commerciali o finanziarie, mobiliari o immobiliari, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali purché non in contrasto con la natura no profit dell'ente.

Essa potrà inoltre assumere interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette o acquisire quote di azioni o di obbligazioni in altre società od imprese operanti nello stesso ambito di competenza della Fondazione, aventi finalità analoghe o complementari alle proprie.

Per il raggiungimento dei propri scopi statuari, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statuari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti enti;
- b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgono, in via strumentale e/o accessoria, attività dirette al perseguimento degli scopi statuari;
- c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine; l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali; la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo, anche da trascrivere in pubblici registri, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statuari;
- d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- e) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statuariamente previste;
- f) assumere prestiti dai fondatori e dagli aderenti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Articolo 4** **Patrimonio e gestione**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo;
- da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;
- dai fondi di riserva comunque costituiti;
- da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali, da altri Enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra il Fondatore promotore istituzionale e gli aderenti; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 22.

Le entrate della Fondazione che formano il fondo di gestione sono costituite:

- dalle rendite e dai proventi del patrimonio;

- dai contributi ordinari stabiliti per il primo triennio dal fondatore promotore istituzionale, in funzione degli impegni assunti in sede di costituzione della Fondazione e, in seguito, nelle misure stabilite, all'inizio di ogni successivo triennio, dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio preventivo;
- dai contributi straordinari versati dagli aderenti;
- dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
- da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.

Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività ed il perseguimento delle finalità della Fondazione.

## **Articolo 5**

### **Bilancio preventivo e consuntivo**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Nella relazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro.

Resta in facoltà degli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

## **Articolo 6**

### **Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione sono:

- Fondatore promotore istituzionale;
- Fondatori;
- Partecipanti
- Amici.

I nominativi dei Membri della Fondazione, singoli o associati in gruppi, che erogano contributi in denaro a favore della Fondazione sono iscritti in apposito libro nel quale sono riportati i dati anagrafici e fiscali di ogni singolo contribuente, la data di ammissione, l'eventuale domicilio eletto, i versamenti delle quote annuali ed occasionali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.

Il domicilio ivi trascritto sarà quello utilizzato per tutti i rapporti con la Fondazione.

## **Articolo 7**

### **Fondatori**

E' "Fondatore promotore istituzionale" il Comune di Sorrento.

Sono "Fondatori" le persone fisiche o giuridiche e gli Enti pubblici o privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro e/o conferendo beni materiali ed immateriali al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione della Fondazione in misura non inferiore a quella stabilita dal Fondatore promotore istituzionale per il primo triennio e successivamente, per ogni triennio, dal Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del bilancio preventivo.

I "Fondatori" oltre al contributo al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione innanzi indicati, potranno destinare ulteriori contributi a specifici progetti rientranti nell'ambito di attività della Fondazione.

Alle medesime condizioni potranno assumere la qualifica di "Fondatore" anche gruppi di persone fisiche o giuridiche previo nomina di un rappresentante comune per ciascun gruppo.

Nel rispetto di quanto precede possono essere ammessi nuovi "Fondatori" su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio.

La qualifica di "Fondatore" permane per tutto il periodo per il quale la contribuzione annuale è effettuata.

## **Articolo 8 Partecipanti**

Assumono la qualifica di "Partecipante" le persone fisiche o giuridiche e gli Enti pubblici o privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali e/o conferendo beni materiali ed immateriali al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione della Fondazione in misura non inferiore a quella stabilita dal Fondatore promotore istituzionale per il primo triennio e successivamente, per ogni triennio, dal Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del bilancio preventivo.

I "Partecipanti" oltre al contributo pluriennale o annuale innanzi indicato, potranno destinare ulteriori contributi a specifici progetti rientranti nell'ambito di attività della Fondazione.

Alle medesime condizioni potranno assumere la qualifica di "Partecipante" anche gruppi di persone fisiche o giuridiche, previo nomina di un rappresentante comune per ciascun gruppo.

L'ammissione di nuovi "Partecipanti" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio nel rispetto delle condizioni che precedono.

I contributi annuali e pluriennali versati individualmente e dai gruppi di "Partecipanti" si sommano ai fini del raggiungimento della somma stabilita dal secondo comma del successivo art.10.

La qualifica di "Partecipante" permane per tutto il periodo per il quale la contribuzione pluriennale o annuale è effettuata.

## **Articolo 9 Amici della Fondazione**

Sono riconosciuti "Amici" della Fondazione con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione che decide in modo inappellabile, le persone fisiche, giuridiche, le associazioni, gli Enti e le Istituzioni pubbliche o private che, senza assumere la qualifica di "partecipanti", individualmente, condividono le finalità della Fondazione e contribuiscono alla vita ed alla realizzazione degli scopi statuari con contributi annuali o pluriennali oppure occasionali in denaro, in beni o prestazioni professionali.

Potranno assumere la qualifica di "Amici" della Fondazione anche gruppi formati da persone fisiche o giuridiche, imprenditori, professionisti ivi incluso Enti pubblici ed Associazioni i quali, previo nomina di un rappresentante comune per ciascun gruppo, finalizzano i contributi annuali o pluriennali dagli stessi erogati alla realizzazione di specifici progetti di loro iniziativa purché approvati dal C.d.A. in quanto rientranti nell'ambito delle attività statuarie della Fondazione, ovvero destinandoli all'incremento del Fondo di Gestione.

I contributi annuali e pluriennali versati individualmente e dai gruppi di "Amici" si sommano ai fini del raggiungimento della somma stabilita dal secondo comma del successivo art.10.

La qualifica di "Amico" della Fondazione permane per tutto il periodo per il quale la contribuzione pluriennale o annuale è effettuata.

## **Articolo 10 Contribuzioni**

I contributi annuali devono essere corrisposti entro il mese di aprile di ogni anno. In caso di nuove adesioni i contributi devono essere corrisposti all'atto delle richiesta di adesione.

All'inizio di ciascun triennio il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione relativo alla prima annualità, stabilisce il valore minimo delle contribuzioni pluriennali o annuali per ciascuna categoria di aderenti tenendo conto che quelle relative ai "Partecipanti" ed agli "Amici" della Fondazione non possono essere inferiori rispettivamente ad un terzo e ad un quarto di quelle minime dovute dai "Fondatori".

Ciascun aderente alla Fondazione anche se associato in gruppo, all'inizio di ogni triennio, sottoscrive un atto di impegno per la contribuzione economica stabilita al comma precedente.

Per quelli associati in gruppi gli atti di impegno dei singoli aderenti sono raccolti dal rappresentante comune designato che formulerà cumulativamente la relativa richiesta di adesione alla Fondazione.

## **Articolo 11**

### **Rinuncia e decadenza**

“La qualifica di “Fondatore” o di “Partecipante” o di “Amico” della Fondazione si perde per rinuncia o per decadenza.

Il “Fondatore”, promotore istituzionale, non può in alcun caso essere dichiarato decaduto.

Negli altri casi la “decadenza” è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per gravi e giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della quota prevista dagli articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto o più in generale per violazione degli obblighi previsti dagli stessi articoli.

A solo titolo esemplificativo e non tassativo:

- Condotta incompatibile con le finalità che la “Fondazione” si prefigge individuate dall'art. 2 che precede, con il dovere di collaborazione con gli Organi della stessa e con gli altri soggetti riconosciuti aderenti alla Fondazione indipendentemente dalla qualifica rivestita;
- Comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- Interdizione ed inabilitazione;
- Condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici Uffici;
- Fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Nel caso di persona giuridica, la decadenza potrà essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione anche per i seguenti motivi:

- Trasformazione, fusione o scissione;
- Anticipato scioglimento e messa in liquidazione;
- Estinzione a qualsiasi titolo dovuta.

La rinuncia deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ed ha effetto dalla data di ricezione della stessa.

In caso di rinuncia o di decadenza debbono, comunque, essere versate le quote pluriennali dovute ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 in maturazione fino al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la “rinuncia” o la “decadenza”.

## **Articolo 12**

### **Organi**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Revisore dei Conti.

Sono Uffici della Fondazione il responsabile amministrativo e la relativa struttura.

Le cariche sociali, ad eccezione del Direttore Generale e del Revisore dei Conti, non danno diritto al compenso; è tuttavia facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire un'indennità da corrispondere in misura fissa per ogni partecipazione alle riunioni.

Ai componenti degli organi sociali spetta altresì il rimborso delle spese che gli stessi dovessero sopportare per l'espletamento degli incarichi affidati, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Resta inoltre salva la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di stabilire compensi per particolari funzioni, come previsto dall'art. 14.

## **Articolo 13**

### **Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione**

“Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente, designati come segue:

- Il “Fondatore” istituzionale e promotore: Comune di Sorrento, in persona del Sindaco pro-tempore, designa tre Consiglieri e tra essi il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente;
- Gli altri “Fondatori”, anche in presenza di uno solo regolarmente costituito, con le modalità che saranno stabilite in apposito regolamento, designano due Consiglieri e tra essi il Consiglio di Amministrazione elegge il Vice Presidente;
- I “Partecipanti”, anche in presenza di uno solo regolarmente costituito, con le modalità che saranno stabilite in apposito regolamento, designano un Consigliere;
- Gli “Amici”, anche in presenza di uno solo regolarmente costituito, con le modalità che saranno stabilite in apposito regolamento, designano un Consigliere.

Il regolamento per la designazione dei Consiglieri di origine elettiva, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto, dovrà prevedere le modalità ed i termini per l'esercizio del diritto di voto che dovrà essere subordinato, in ogni caso e per tutte le categorie di aderenti, alla regolarità dei pagamenti riferiti ai contributi maturati.

Le designazioni di cui al primo comma devono essere effettuate almeno trenta giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio a cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve essere provveduto al rinnovo dell'Organo amministrativo.

Il soggetto o l'organo che ha designato i Consiglieri può revocarli, anche senza giusta causa, senza che ciò possa comportare alcuna richiesta di tipo risarcitorio; con l'atto di accettazione della carica, l'amministratore dichiara e riconosce di accettare la presente clausola statutaria.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti il Consiglio più uno.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati e l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione viene deliberata a maggioranza dei componenti il Consiglio più uno.

In caso di inadempienze di minore gravità o su richiesta di chi vi abbia interesse, i Consiglieri possono essere sospesi dalla carica per un periodo non superiore a novanta giorni. I Consiglieri sospesi non vengono computati per il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi previsti nello statuto.

Nei casi di decadenza o di esclusione, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il soggetto o l'organo che lo aveva designato deve provvedere, entro trenta giorni, alla designazione di altro Consigliere in sostituzione di quello dichiarato decaduto o escluso nel rispetto delle procedure previste nel regolamento.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino al termine del mandato Consiliare in corso.

#### **Articolo 14** **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

“Il Consiglio di Amministrazione, cui spettano i poteri di indirizzo e programmazione di tutte le attività della Fondazione, determina, in conformità alle finalità statutarie, gli obiettivi ed i programmi, verifica i risultati della gestione amministrativa ed esercita tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della “Fondazione”.

In particolare provvede:

- a) Alla elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) All'attribuzione delle deleghe al Vice Presidente ed ai singoli Consiglieri;
- c) Alla nomina del Direttore Generale ed all'attribuzione delle sue competenze;
- d) Alla nomina, ai sensi del successivo art. 20, del Revisore dei Conti;
- e) All'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta;

- f) All'approvazione, entro 90 giorni dal suo insediamento, di un documento programmatico finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della "Fondazione";
- g) All'approvazione, alle scadenze previste per il bilancio di previsione, di un documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio di competenza;
- h) All'accettazione di nuovi "Fondatori";
- i) All'accettazione di nuovi "Partecipanti" ed al riconoscimento degli "Amici" della Fondazione;
- j) Alla determinazione delle quote annuali minime dovute dagli aderenti differenziate tra "Fondatori", "Partecipanti" ed "Amici" della Fondazione;
- k) Alla nomina dei componenti del Consiglio di indirizzo;
- l) Alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri Enti, organismi o istituzioni;
- m) All'approvazione degli schemi di convenzioni con enti pubblici e privati che si rendono opportune e necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari;
- n) All'assunzione del responsabile amministrativo e degli addetti alla struttura con relativo stato giuridico ed economico;
- o) All'acquisto o alla vendita di beni mobili ed immobili, all'accettazione di donazioni ed ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
- p) Alla promozione di liti attive ed alla resistenza in quelle passive;
- q) Alla nomina di procuratori;
- r) All'approvazione del regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 13;
- s) All'approvazione dei regolamenti interni;
- t) Alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di funzionamento, alla durata ed alla revoca di commissioni tecniche e scientifiche finalizzate alla realizzazione di singoli progetti o iniziative, nonché alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai componenti stessi;
- u) Alla convocazione dell'assemblea;
- v) Alle modifiche statutarie;
- w) Alla nomina del Segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro membri; le sue deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ad eccezione delle materie previste dalle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),j), o), u), v) del presente articolo per le quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole di quattro più uno dei consiglieri in carica.

## **Articolo 15**

### **Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente che provvede nei casi ritenuti necessari ed anche quando la riunione è richiesta formalmente da almeno tre consiglieri e comunque almeno ogni 180 giorni.

La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocato dal Consigliere anziano e presieduta dallo stesso fino alla elezione del Presidente.

All'inizio di ogni triennio successivo, la prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione, qualora si verifica la mancata costituzione di una o entrambe le categorie di "Partecipanti" e "Amici", si insedia con i membri regolarmente designati i quali, dopo aver eletto il nuovo Presidente, nominano uno o entrambi i Consiglieri mancanti con votazione a maggioranza qualificata di tre più uno dei suoi componenti designati. I membri così nominati dal Consiglio devono essere scelti tra personalità di spicco rappresentative delle attività produttive.

Le convocazioni sono disposte mediante lettera, fax o e-mail, spedite ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno un giorno prima.

Le comunicazioni di convocazione devono riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono validamente assunte purché risultino presenti al momento della votazione i componenti il Consiglio in numero adeguato a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 14.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario verbalizzante e, in caso di suo impedimento, dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

### **Articolo 16**

#### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione, ne ha la rappresentanza legale, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le relative adunanze. Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito, nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

### **Articolo 17**

#### **Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento del Presidente o su sua delega. Coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sua attività istituzionale e, nell'esercizio delle funzioni e delle deleghe a lui attribuite, si relaziona con la struttura amministrativa della Fondazione.

### **Articolo 18**

#### **“Assemblea”**

“L'assemblea è costituita dal “Fondatore promotore istituzionale”, dagli altri “Fondatori”, dai “Partecipanti” e dagli “Amici” della Fondazione; si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta lo decide il Consiglio di Amministrazione.

Per il “Fondatore promotore istituzionale” partecipa il sindaco pro-tempore del Comune di Sorrento; per gli altri “Fondatori”, per i “Partecipanti” e per gli “Amici” della Fondazione partecipano le persone fisiche, ovvero i legali rappresentanti di quelle giuridiche ed i rappresentanti comunemente nominati in caso di gruppi di persone e/o imprenditori.

Trattandosi di partecipazione con differenti apporti economici tra le varie categorie di aderenti che, peraltro, sono mutabili nel tempo, la rappresentanza assembleare è rapportata al contributo ordinario effettivamente versato da ciascun aderente; per i gruppi vale il totale versato dai componenti dello stesso.

I voti assembleari sono attribuiti in ragione di uno ogni diecimila euro di contributo ordinario o frazione superiore a cinquemila euro.

Tutti possono intervenire con diritto di voto solo se in regola con il versamento delle quote di contribuzione al fondo di gestione dell'esercizio in corso.

In sede assembleare, appositamente convocata, vengono ufficializzate le designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione siano essi di nomina comunale che precedentemente eletti con distinte votazioni riservate agli altri “Fondatori”, ai “Partecipanti” ed agli “Amici” della Fondazione secondo quanto stabilito dall' apposito regolamento.

L'assemblea formula parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle modifiche statutarie, sull'approvazione del bilancio consuntivo, sulla delibera di scioglimento della “Fondazione”.

Formula, altresì, parere su tutte le materie che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuno sottoporre alla sua attenzione.

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e delibera a maggioranza dei voti assembleari depositati con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.

Le modalità di costituzione, di votazione e di tenuta dei registri delle deliberazioni dell'assemblea sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione ed in mancanza dalle norme del codice civile applicabili.

### **Articolo 19**

#### **Direttore Generale**

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con il voto favorevole di quattro più uno dei consiglieri in carica, nomina il Direttore Generale della Fondazione, gli attribuisce i poteri di gestione, ne determina i compiti, la durata nella carica, l'inquadramento e il compenso.

Il Direttore Generale, nell'ambito delle funzioni a lui attribuite, sovrintende allo svolgimento delle attività della Fondazione e ne cura la gestione ed il buon funzionamento. Egli provvede, in particolare a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, nonché a presentare i progetti di bilancio preventivo e consuntivo.

Il Direttore Generale provvede alle assunzioni del personale dipendente deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo.

### **Articolo 20**

#### **Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti è nominato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali, resta in carica per tre anni e può essere rieletto.

Il Revisore dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione; redige annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito dell'attività allo stesso delegata esprime i pareri richiesti e procede a verifiche periodiche anche delle attività di cassa.

Al Revisore dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto della natura di ente non di lucro della Fondazione.

I verbali redatti dal Revisore dei Conti sono riportati in apposito libro tenuto dal medesimo.

### **Articolo 21**

#### **Il Consiglio di Indirizzo**

Il Consiglio di Indirizzo è un organo consultivo non obbligatorio, preposto a formulare orientamenti, fornire pareri e presentare proposte circa gli obiettivi, i programmi e le attività della Fondazione.

Esso è istituito e nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da non più di cinque membri scelti fra personalità di riconosciuto prestigio, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di attività della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, nomina il presidente fra i suoi membri.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, a seguito di convocazione del suo presidente, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti, almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta venga ritenuto necessario dal Presidente della Fondazione o dal Direttore Generale che partecipano di diritto, senza facoltà di voto, a tutte le adunanze del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio di Indirizzo restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, e possono essere riconfermati.

## **Articolo 22**

### **Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita, se del caso, l'Autorità di Vigilanza di cui all'art. 3 della L. 23/12/96, n. 662.

In ogni caso i beni acquistati dalla Fondazione e appartenenti alle categorie previste dal D. Lgs. 42/04, e dunque aventi valore artistico, culturale, documentario, ecc., saranno devoluti al Fondatore promotore istituzionale Comune di Sorrento, il quale dovrà obbligarsi a garantire la pubblica fruizione dei beni stessi. I beni conferiti in uso dai fondatori e/o dai partecipanti e dai partecipanti esteri ritorneranno nella disponibilità degli originari conferenti.

## **Articolo 23**

### **Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

## **Articolo 24**

### **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto e nell'atto costitutivo si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

**LO STATUTO DELLA FONDAZIONE SORRENTO, NELLA FORMA CHE PRECEDE, E' STATO APPROVATO DALLA PREFETTURA DI NAPOLI CON PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO PROT. 1437/R.P.G./Area IV bis del 06.08.2013**